



COMUNE DI VARANO BORGHI

PROVINCIA DI VARESE

Via S. Francesco 1 – 21020 VARANO BORGHI

P. IVA 00263100125

Tel. 0332.960119

sito internet: www.comune.varano-borghi.va.it

e- mail: info@comune.varano-borghi.va.it

Pec: protocollo@pec.comune.varano-borghi.va.it



ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 24 DEL 13/12/2025

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **treddici** del mese di **dicembre** alle ore 10:00, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, e in modalità mista, in presenza nella sala consiliare presso il Palazzo Municipale e telematica mediante videoconferenza, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito, sotto la presidenza del **Sindaco**, Sig. **Maurizio Volpi**, il Consiglio Comunale, composto dai Signori:

VOLPI MAURIZIO	Sindaco	Presente
CAROLO STEFANO	Vice Sindaco	Presente
OLIVO GIUSEPPE	Consigliere	Presente
LIVIO EUGENIO ADOLFO	Consigliere	Presente
MICELI ROBERTO	Consigliere	Assente
CAFFIERO RAMONA	Consigliere	Presente
FILIPPINI BRUNO	Consigliere	Presente
MONCIARDINI DANIELE	Consigliere	Presente
GUSELLA GIORGIO	Consigliere	Assente
FERDANI GUERINO	Consigliere	Presente
DONZELLI RICCARDO	Consigliere	Presente

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 2.

Assiste l'adunanza il **Segretario Comunale, Dott.ssa Carla Amato**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sindaco, Sig. Maurizio Volpi**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Copia cartacea di originale digitale.

documento firmato digitalmente da CARLA AMATO, Maurizio Volpi e stampato il giorno 12/10/2026 da Pannullo Renato.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Illustra il Sindaco. Esplicita che con la modifica al regolamento della tassa rifiuti è stata recepita la nuova normativa relativa ai rifiuti speciali, è stato introdotto l'adeguamento per l'autocompostaggio, è stata disciplinata la regolamentazione per l'uscita dal servizio pubblico ed, inoltre, è stata prevista una riduzione dell'imposta per i soggetti fragili, pari al 50% per gli invalidi. È stata altresì introdotta la possibilità di inserire nel Piano Economico Finanziario (PEF) una quota dell'imposta di soggiorno in detrazione, al fine di rendere più equilibrata la ripartizione dei costi complessivi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 52, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 446/1997 i quali stabiliscono che: "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo".

VISTO l'articolo 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che il D. Lgs. n. 116/2020 ha recepito le direttive europee in materia di rifiuti (direttiva UE 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE) in materia di imballaggi (direttiva UE 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE), apportando importanti modifiche al D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, TUA).

DATO ATTO che il D. Lgs. n. 116/2020 è intervenuto in particolare su:

- ☐ l'articolo 183 del TUA, introducendo al comma 1, lettera b-ter), la definizione di "rifiuto urbano", uniformandola a quella comunitaria e individuando al punto 2 i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta come conseguenza il venir meno dei cosiddetti "rifiuti assimilati";
- ☐ l'articolo 184 del TUA che riguarda la classificazione dei rifiuti;
- ☐ l'articolo 198 del TUA con l'abrogazione della lettera g) del comma 2, che fa venir meno il potere dei Comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e per quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando un'assimilazione ex lege uniforme su tutto il territorio nazionale. Il comma 2-bis dello stesso articolo 198 dispone che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;

producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”.

VISTO l'articolo 1, comma 649, della Legge n. 147/2013 (legge finanziaria per il 2014) che recita “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero”.

CONSIDERATO che il suddetto comma 649, pur non essendo stato modificato dal D. Lgs. n. 116/2020, presenta forti analogie con le disposizioni inserite nel comma 10 dell'articolo 238 del TUA, le quali, in quanto disposizioni di recepimento della disciplina europea, vanno lette in combinato disposto con la vigente normativa di cui alla Legge n. 147/2013.

VISTE le circolari ministeriali del 23/02/2021 e del 12/4/2021 predisposte dal Ministero della transizione ecologica in collaborazione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

VISTE altresì le risposte del MEF ai quesiti posti in materia di TARI in occasione di Telefisco 2021. VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) (Nuovo Regolamento Comunale TARI a seguito emanazione del D.Lgs 116/2020) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 22.06.2021, modificato con Deliberazione di C.C. n. 37 del 17.12.2022;

RITENUTO opportuno modificare il Regolamento comunale che disciplina la Tassa Rifiuti (TARI), al fine di tener conto delle novità normative, negli ambiti rimessi alla potestà regolamentare del Comune.

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 15 bis del DL 34/2019, convertito con modificazioni in Legge n. 58/2019, le deliberazioni e i regolamenti concernenti i tributi comunali hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

VISTA la delibera di ARERA del 1° aprile 2025 n. n.133/2025 ad oggetto: “Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del “Bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24” con la quale inserisce a decorrere dall'1 gennaio 2025 la componente perequativa unitaria € 3,00, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva;

VISTA la volontà dell'amministrazione comunale di favorire delle riduzioni a persone portatori di handicap o con invalidità certificata;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da CARLA AMATO, Maurizio Volpi e stampato il giorno 12/10/2026 da Pannullo Renato.

Riproduzione cartacea del documento deliberato dal Consiglio Comunale n. 133 del 12/2025

VISTE le seguenti modifiche apportate al Regolamento Tassa rifiuti:

- introduzione all'art. 24 ALTRE AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI/ESCLUSIONI di una riduzione del 50% per persone anziane portatori di handicap o con invalidità *“Per le abitazioni relative ad un nucleo familiare in cui viva una persona invalida oltre il 75% o portatore di handicap non abile al lavoro, con ISEE non superiore a 15.000,00, il tributo è dovuto applicando comunque la riduzione del 50%.*
- **modifica dell'articolo 22 RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE. COMPOSTAGGIO DOMESTICO, si rimanda alle nuove disposizioni previste dal Regolamento sul compostaggio approvato in data odierna;**
- **modifica dell'art. ART. 12 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO si introduce la possibilità di inserire nel PEF in detrazione una quota dell'imposta di soggiorno, ai sensi del comma 493 art. 1 legge 213/2023 (legge di bilancio 2024) che dispone la possibilità di finanziare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti anche con l'imposta di soggiorno;**

VISTO il testo del Regolamento con le modifiche evidenziate, come da allegato A), e lo schema di Regolamento modificato e integrato, allegato (all. B);

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e, in particolare, gli articoli 3, comma 4, e 7;

VISTO la Legge n. 212/2000, concernente le disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti.

VISTO il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) punto 7), del D. Lgs. n. 267/200, prot. 10368 del 05/12/2025, allegato al presente atto (allegato C).

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributario ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000);

Con votazione espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri Presenti n. 9

Voti favorevoli n.7

Consiglieri Astenuti nessuno

Voti Contrari n. 2 (Ferdani, Donzelli)

DELIBERA

1. le premesse del presente atto che qui di seguito si intendono riportate e trascritte;
2. di approvare il nuovo Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa rifiuti (TARI) come da allegato B);
3. di dare atto che lo stesso entra in vigore il 1° gennaio 2026;
4. di dare atto del parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) punto 7), del D. Lgs. n. 267/200, prot. 10368 del 05.12.2025,

Copia cartacea di originale digitale.
allegato al presente atto (allegato C); AMATO, Maurizio Volpi e stampato il giorno 12/10/2026 da Pannullo Renato.
Riproduzione cartacea del V. ARANCIO BORCHI. Deliberazione di C. G. n. 2 del 13/12/2025

5. di delegare il Funzionario Responsabile del tributo ad espletare gli adempimenti previsti dall'articolo 15 bis del DL 34/2019, convertito con modificazioni in Legge n. 58/2019, ai fini della pubblicazione della presente deliberazione nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri Presenti n. 9

Voti favorevoli n.7

Consiglieri Astenuti nessuno

Voti Contrari n. 2 (Ferdani, Donzelli)

DELIBERA

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Sig. MAURIZIO VOLPI

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Amato

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs n.82/2005 e ss.mm.ii

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs n.82/2005 e ss.mm.ii

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da CARLA AMATO, Maurizio Volpi e stampato il giorno 12/10/2026 da Pannullo Renato.

Riproduzione cartacea del verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 12/10/2025

COMUNE DI VARANO BORGHETTI - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 12/10/2025